

BILANCIO DI PREVISIONE

2020-2022

NOTA TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO

PREMESSA

A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 gli Enti Locali applicano, in relazione alla gestione finanziaria, le nuove "disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio" di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Il Bilancio di Previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione è triennale. Le previsioni che riguardano il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

La presente nota tecnica ha la finalità di descrivere gli elementi maggiormente significativi dello schema di bilancio di previsione 2020/2022, esprime valutazioni tecniche ed è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili, con particolare riferimento alle poste di bilancio che rappresentano novità rispetto alla tradizionale tenuta della contabilità.

Fondo pluriennale vincolato

L'FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputate negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo e disavanzo artificiose e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica consente di evitare la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

Il fenomeno dell'accumulo progressivo dei residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento contabile.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Entrando più nel dettaglio, nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabili agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo viene poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, nel nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviato al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata e la spesa complessiva.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per il periodo 2020-2022 si dà atto che il bilancio di previsione è stato redatto in condizione di politiche tributarie e fiscali invariate rispetto al precedente esercizio.

L'attività sarà orientata alla realizzazione di progetti per razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate tributarie.

IUC

Si ricorda che la Legge 147/2013 la cosiddetta Legge di stabilità 2014, all'art. 1, comma 639, ha introdotto a partire dall'anno 2014 un nuovo tributo denominato IUC, Imposta Unica Comunale, che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali che a sua volta si articolano in una tassa sui rifiuti e in un tributo per i servizi indivisibili (TARI e TASI).

Nella redazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 la gestione delle tre singole componenti è stata mantenuta in maniera autonoma, a legislazione vigente; in tal senso si evidenzia il fatto che, nel caso di modifiche all'impianto tributario attuale, eventualmente disposte con l'approvazione della nuova legge di stabilità per l'anno 2020, si procederà nel corso dell'anno 2020 ai relativi correttivi, comunque entro il termine stabilito per l'approvazione delle aliquote tributarie.

Si rileva inoltre che l'art. 11 del DL n. 50/2017 ha introdotto il meccanismo della definizione agevolata delle controversie tributarie (condono fiscale).

La riscossione delle tre singole componenti avviene in maniera autonoma, cioè in "riscossione diretta".

IMU

La previsione di gettito IMU degli esercizi 2020-2022 è al netto della trattenuta, stabilita dalla normativa vigente, a titolo di quota di contribuzione del Comune di San Didero al Fondo di Solidarietà Comunale, trattenuta che viene effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata dai contribuenti.

Confermate le aliquote degli anni precedenti:

aliquota ordinaria 8,6 per mille; aliquota 4 per mille abitazioni principali per A1, A8 e A9.

TASI

La Legge di stabilità 2016 aveva introdotto l'esenzione TASI dell'abitazione principale con l'esclusione delle abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9 che viene qui riconfermata; la normativa prevede una compensazione per i Comuni dell'intero gettito a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale.

TARI

Dalla Legge di stabilità 2014 si è dovuta introdurre la TARI con l'imposizione della copertura totale delle spese di investimento, raccolta e smaltimento. Pertanto nel presente bilancio si è prevista la copertura totale delle spese secondo il prospetto del Piano Finanziario relativo al nostro Ente, con maggiorazione del 5% da versarsi a favore della Città Metropolitana di Torino (ex Provincia). La tassazione verrà elaborata tenuto conto delle variazioni anagrafiche rilevate fino all'elaborazione del ruolo riferito all'anno 2020.

Secondo quanto introdotto nel decreto fiscale in fase di conversione a partire dal 1 gennaio 2020 la gestione del Tefa, fissato nella misura del 5% dell'importo dovuto dal contribuente a titolo di prelievo sul servizio rifiuti solidi urbani, viene assegnata alle Entrate con il compito di scorporare l'importo e di riversarlo direttamente all'ente beneficiario al netto dello 0,30% di commissione spettante al

Comune. In caso di conferma in fase di conversione si provvederà ad effettuare la diversa ripartizione delle somme da riscuotere sui codici di bilancio dell'entrata.

Addizionale comunale irpef

Le aliquote dell'addizionale comunale irpef sono rimaste invariate rispetto al 2015 (0,5 per mille). La base imponibile è costituita dal reddito dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune.

Il gettito che per il precedente anno era stato calcolato in base alle previsioni di gettito stimate dall'IFEL e pubblicate sul portale dei comuni, per il presente anno 2020 viene stimato sull'effettivo gettito registrato per il 2019 e attraverso un conteggio riferito agli incassi degli ultimi due esercizi.

Trasferimenti correnti

In assenza di indicazioni da parte del MEF il fondo di Solidarietà comunale è stato determinato tenuto conto che nella Legge di stabilità 2019 non sono stati apportati nuovi ulteriori tagli; in questa prima fase viene pertanto confermato per l'anno 2020 lo stesso importo del 2019.

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 1 commi 446 e seguenti della legge di bilancio 2017.

Entrate Extratributarie

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi.

Altre entrate in conto capitale

Le previsioni di entrata derivanti dal rilascio di permessi a costruire per il presente anno vengono destinate interamente (100%) alla copertura delle spese di investimento ed in modo specifico per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

Partite di giro

Servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Accensione di Mutui e prestiti

Non sono previste assunzioni di mutui.

ELENCO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Il Comune di San Didero detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

A.C.S.E.L. spa quota capitale sociale 0,39%
S.M.A.T. spa quota capitale sociale 0,00002%

I bilanci delle società partecipate sono disponibili allo specifico indirizzo internet di ciascuna di esse.

COSTITUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare le spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, risulta obbligatorio accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ...

Per tali crediti accertati nell'esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità, attraverso un accantonamento annuale da stanziare tra le spese, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento.

Quest'ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento) è determinato dalla media tra incassi in c/competenza ed in c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi chiusi.

Secondo la norma, gli incassi da prendere in considerazione negli addendi della media sono calcolati:

- nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, come somma degli incassi in c/competenza e in c/residui riferiti agli ultimi cinque esercizi;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa.

Si è pertanto provveduto a:

1. individuare le poste di entrata stanziare che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.

Considerata le suddette esclusioni, è stata individuata, per la sua natura, la seguente risorsa d'incerta riscossione:

- Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa)

2. calcolare la media semplice tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi

Ricordiamo che la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES/TARSU in vigore fino all'anno precedente. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti, utilizzando anche dati extracontabili rinvenibili dai ruoli elaborati per ciascuna annualità e dalle partite correlate ad attività dichiarate in stato fallimentare.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti.

L'art. 1, comma 509, della Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015 – aveva differito il termine di applicazione a regime del FCDE, prevedendo il seguente scaglionamento:

- 1° anno (2015) quota minima pari al 36%
- 2° anno (2016) quota minima pari al 55%
- 3° anno (2017) quota minima pari al 70%
- 4° anno (2018) quota minima pari al 85%
- dal 5° anno (2019) 100%

per l'anno 2019, ai sensi dei commi 1015-1018 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) anziché determinare l'attesa riduzione generalizzata dell'incremento della percentuale di accantonamento minimo al Fondo crediti di dubbia esigibilità, le indicazioni ministeriali hanno stabilito condizioni per contenere l'aumento dal 75% all'80% (rispetto all'85% previsto per il 2019). Di conseguenza per l'anno 2020 si determina il FCDDE per il valore percentuale di 95 e per gli anni successivi per il 100%; in particolare, a norma del comma 1015, tale facoltà era concessa ai soli enti che, al 31 dicembre 2018, rispettavano contemporaneamente le due seguenti condizioni: a) l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo al 2018 (calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014) è rispettoso dei termini di pagamento indicati dal D.Lgs. 231 del 2002, ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel 2018.

Novità in caso di approvazione della legge di Bilancio è che gli Enti, negli anni 2020 e 2021, potranno variare il bilancio di previsione per ridurre il FCDDE ad un valore pari al 90% dell'importo iniziale se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui al comma 859 della legge 145, che come detto misurano la tempestività con cui vengono saldate le fatture e il contenimento dello stock di debiti commerciali.

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di San Didero non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Per il presente Bilancio di Previsione gli Oneri di Urbanizzazione vengono utilizzati al 100% alla copertura di spese di investimento per spese di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, in specifico:

previsioni entrata "oneri" cap. 4035 per € 5.000,00
previsioni spesa cap. 3011/99 per € 5.000,00

Nella stesura del bilancio si è tenuto conto delle disposizioni previste del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, e in particolare:

1. Non sono previste spese di sponsorizzazioni,
2. Non sono previste spese per collaborazioni, consulenze, studi e ricerca,
3. Non sono previste spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza,
4. Nel 2020 non sono previste spese per acquisto e noleggio autovetture o acquisto di buoni-taxi, mentre le spese di manutenzione saranno oggetto di attento controllo,
5. Le spese per la formazione sono state inserite in Bilancio rispettando le limitazioni rispetto a quanto impegnato nel bilancio 2009, con il tentativo di partecipare ai corsi gratuiti che vengono proposti nell'anno, nel caso di diversa necessità di spesa si valuterà come procedere sempre nel rispetto della normativa e in relazione al parere espresso dalla Corte dei Conti per il Piemonte con delibera n. 55/2011/SRCPIE/PAR;

La spesa di personale

Secondo quanto stabilito dalla Legge di stabilità per l'anno 2019 la spesa del personale, deve essere contenuta entro il valore medio del triennio 2011/2013 nel caso di enti già soggetti al Patto di stabilità interno, mentre quella degli enti che non erano soggetti al Patto non deve superare l'ammontare del 2008, in entrambi i casi al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP e con esclusione degli oneri per rinnovo contrattuali.

Come da prospetto sottoriportato il Comune di San Didero rispetta il vincolo di spesa del personale 2020 non superiore alla spesa del 2008, nel prospetto non sono considerati gli impegni che dovranno essere reimputati dall'anno 2019 al 2020 relativamente al FES, voci collegate ed oneri relativi.

SPESE PERSONALE	ENTI NON SOGGETTI AL PATTO	PREVISIONI BILANCIO	DI
	2008	2020	
SPESE MACROAGGREGATO 101	145.728,76	119.830,00	
SPESE MACROAGGREGATO 102	8.229,57	8.000,00	
SPESE MACROAGGREGATO 104		11.000,00	

ALTRE SPESE: MENSA	1.211,63	500,00
COMPONENTI ESCLUSE	10.508,80	6.889,91
TOTALE SPESA	144.661,16	132.440,09

Gestione associata di funzioni

In merito agli obblighi posti dalla legge sulla gestione associata di funzioni il Comune di San Didero ha in questo momento adempiuto a tale normativa con lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali f) "organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani" attraverso l'Azienda consortile Valsusa (ACSEL Spa) ed il Consorzio obbligatorio del bacino 15 "Ambiente Dora Sangone" C.A.DO.S., g) "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione" attraverso il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa" CON.I.SA, h) "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" gestita in convenzione tra i Comuni di Sant'Antonino di Susa, Borgone Susa, Villar Focchiardo, Vaie e San Didero, e) "attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" in capo all'Unione Montana, come pure i servizi SUAP, Asili nido e Sportello forestale.

L'Avanzo di amministrazione presunto.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020 - 2022 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019, al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2019 accertato ai sensi di legge; non viene comunque prevista l'applicazione di quote di avanzo di amministrazione presunto, al bilancio 2020/2022.

Con la predisposizione del bilancio per il triennio 2020/2022, si è provveduto alla quantificazione dell'avanzo di amministrazione presunto per l'esercizio 2019, come esposto nell'allegato "tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto" cui si rimanda.

PROSPETTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'ANNI 2019-2021
METODOLOGIA DI COSTRUZIONE:

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Scost. %	%	
Siscossione comp+residui	56723,48	60033,41	57650,32	61078,37	58563,07			
Accertamenti ruolo	66509	63197	62222	62775,85	59000	3843,00		
Accantonamento anno 2020	€ 3.651,00							95
Accantonamento anno 2021	€ 3.843,00							10
Accantonamento anno 2022	€ 3.843,00							100

San Didero, 18/12/2019

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
CIRESA Emanuela